



Art. 7. Ai detti corpi morali sarà data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso.

Il reddito netto dell'immobile sarà stabilito nella misura delle denunce accertate o dell'accertamento d'ufficio, che possa mai esser fatto, per l'applicazione d'imposte dirette.

In difetto si terrà ragione degli affitti; e, dove questi mancassero, si procederà per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.

L'offerta della rendita sarà fatta colla notificazione del decreto Reale che pronuncia la espropriazione.

Art. 8. Per la forma della notificazione del decreto medesimo, pei richiami del corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e per gli effetti così della notificazione del corrispettivo in rendita come della espropriazione, riguardo ai corpi morali espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge suddetta 25 giugno 1865.

Art. 9. I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull'immobile espropriato e acquistati precedentemente al decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la città di Roma e provincia vietò che le corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in corrispettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.

La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari anzidetti sarà sottratta dalla rendita spettante al corpo morale, giusta l'articolo 7.

La disposizione del presente articolo non è applicabile quando sono creditori altri corpi o enti religiosi o ecclesiastici.

Art. 10. La facoltà accordata al Governo di espropriare colle forme e nei modi indicati nei precedenti articoli potrà essere esercitata per un biennio dalla data della presente legge, la quale sarà obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 11. A tutto il 1871 è fatta facoltà al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della capitale anche ad economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Torino addì 3 febbraio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.  
E. VISCONTI-VENOSTA.  
Q. SELLA.  
M. RAELI.  
C. RICOTTI.  
C. CORRENTI.  
S. CASTAGNOLA.  
G. ACTON.

*Il Num. 31 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono soppressi:

Gli uffici di segreteria e di contabilità del cessato Ministero dell'Interno della provincia romana;

La Direzione generale delle carceri e case di condanna in Roma;

Gli uffici di segreteria e di contabilità dell'ex-Presidenza di Roma e Comarca, e delle cessate Delegazioni di Civitavecchia, Viterbo, Velletri e Frosinone.

Art. 2. Gli impiegati degli uffici soppressi, che fra tre mesi non fossero chiamati in servizio di attività, rimarranno collocati in disponibilità secondo la legge 11 ottobre 1863, n. 1500; intanto sono conservati in servizio coi loro stipendi a disposizione del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 18 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.